



## **Ordine di priorità per la concessione di aiuti finanziari a organizzazioni familiari secondo gli articoli 21f segg. della legge sugli assegni familiari (LAFam<sup>1</sup>)**

del 30. NOV. 2020

Conformemente all'articolo 21h capoverso 4 della legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam) e all'articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990<sup>2</sup> sui sussidi (LSu), il Dipartimento federale dell'interno (DFI) stabilisce il seguente ordine di priorità per la valutazione delle domande di aiuti finanziari concessi a organizzazioni familiari in virtù degli articoli 21f segg. LAFam.

### **1. Scopo**

Con il presente ordine di priorità, il DFI intende:

- utilizzare in modo più mirato ed efficace i mezzi a disposizione;
- garantire un'equa ripartizione di questi mezzi.

### **2. Ripartizione degli aiuti finanziari tra gli ambiti di promozione**

L'articolo 21f LAFam prevede che, nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni familiari per le loro attività in favore delle famiglie nei seguenti ambiti:

- a. accompagnamento delle famiglie, consulenza alle famiglie e formazione dei genitori;
- b. conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazione.

**Gli aiuti finanziari concessi sono ripartiti in modo equo tra i due ambiti di promozione.** Il 50 per cento del credito «Organizzazioni familiari» è dunque destinato all'ambito di promozione «accompagnamento delle famiglie, consulenza alle famiglie e formazione dei genitori» e il 50 per cento all'ambito di promozione «conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazione».

Se l'importo destinato a un ambito di promozione non è esaurito completamente, la parte residua viene messa a disposizione dell'altro ambito di promozione.

Sulla base dell'articolo 21h LAFam, si applicano criteri comuni a entrambi gli ambiti di promozione (**criteri A e B**) e vengono introdotti criteri specifici per ciascuno di essi (**criteri C e D**).

### **3. Criteri comuni a entrambi gli ambiti di promozione (criteri A e B)**

Conformemente all'articolo 21h capoverso 4 LAFam, stabilendo un ordine di priorità, il DFI deve mirare alla promozione di attività durevoli e a un rapporto costi-benefici vantaggioso.

---

<sup>1</sup> RS 836.2

<sup>2</sup> RS 616.1



**Criterio A: le attività durevoli sono sostenute in via prioritaria**

Vanno sostenute in via prioritaria le attività con un effetto più durevole. Le attività a favore delle famiglie sono considerate durevoli, se migliorano a lungo termine la situazione delle famiglie.

Su richiesta dell'UFAS, l'organizzazione familiare deve spiegare in che misura le attività per le quali richiede aiuti finanziari sono durevoli.

**Criterio B: le attività sostenute devono presentare un rapporto costi-benefici vantaggioso**

Vanno sostenute in via prioritaria le attività che presentano un rapporto vantaggioso tra l'investimento previsto per la loro realizzazione e la loro utilità finale. Un rapporto costi-benefici è considerato vantaggioso se le risorse finanziarie, materiali e di personale cui ricorre l'organizzazione familiare per realizzare le sue attività presentano il miglior rapporto possibile con le attività fornite.

Su richiesta dell'UFAS, l'organizzazione familiare deve spiegare in che misura le attività per le quali richiede aiuti finanziari presentano un rapporto costi-benefici vantaggioso.

**4. Criterio specifico per l'ambito di promozione «accompagnamento delle famiglie, consulenza alle famiglie e formazione dei genitori» (criterio C)**

Sono sostenute in via prioritaria le organizzazioni familiari in seno all'ambito di promozione «accompagnamento delle famiglie, consulenza alle famiglie e formazione dei genitori» che ricevono un sostegno finanziario da parte di terzi (membri, donatori, enti pubblici) di una certa entità e le cui attività rispondono a un bisogno importante. Per valutare l'importanza di un'organizzazione familiare, bisogna far riferimento all'insieme delle entrate dell'organizzazione familiare (= entrate d'esercizio annuali).

**Criterio C: sono sostenute in via prioritaria le organizzazioni familiari con le entrate d'esercizio annuali più elevate.**

Per le organizzazioni familiari che delegano, interamente o parzialmente, l'esecuzione delle loro attività a organizzazioni che ne sono membri, si tiene conto anche delle entrate d'esercizio registrate da queste ultime.

**5. Criterio specifico per l'ambito di promozione «conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazione» (criterio D)**

A ogni regione linguistica viene assegnata una parte dell'importo disponibile per l'ambito di promozione «conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazione».

**Criterio D: l'importo disponibile viene ripartito tra le regioni linguistiche**

L'importo disponibile viene ripartito tra le regioni linguistiche in funzione della ripartizione dei figli minorenni sul territorio svizzero. La parte destinata a una regione linguistica corrisponde alla percentuale dei figli minorenni che vi risiedono<sup>3</sup>. La regione italoфона e quelle di lingua romancia sono contate come una sola e unica regione linguistica.

<sup>3</sup> Ufficio federale di statistica: Statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), 2019.



L'importo disponibile per l'ambito di promozione «conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazione» è ripartito come segue:

- per le attività svolte nella Svizzera tedesca, al massimo il 70 per cento,
- per le attività svolte nella Svizzera romanda, al massimo il 26 per cento,
- per le attività svolte nella Svizzera italiana e nelle regioni di lingua romancia, al massimo il 4 per cento.

Se l'importo destinato a una regione linguistica non è esaurito, la parte residua viene ripartita tra le altre regioni linguistiche secondo la chiave di ripartizione di cui sopra.

## **6. Altre disposizioni**

Se le condizioni generali dovessero subire modifiche (p. es. soppressione, riduzione o aumento del credito destinato agli aiuti finanziari) prima o durante il periodo di applicazione del presente ordine di priorità, il DFI provvederà alla sua revisione prima della conclusione del periodo di applicazione.

## **7. Informazione**

Conformemente all'articolo 13 capoverso 4 LSU, l'UFAS comunica il presente ordine di priorità alle cerchie interessate pubblicandolo sul suo sito Internet.

## **8. Entrata in vigore**

Il presente ordine di priorità si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025.

Dipartimento federale dell'interno DFI  
Il capo del Dipartimento

Alain Berset